

LEXAMBIENTE

RIVISTA TRIMESTRALE
DI DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE

Con il supporto di



DIPARTIMENTO DI
GIURISPRUDENZA
SCHOOL OF LAW

ISSN 2612-2103

Rivista scientifica **Classe A** per **Area 12**



NUMERO 2\2025

- Il delitto di avvelenamento delle acque in funzione di tutela ambientale: genesi, evoluzione, problemi e prospettive di C. RUGA RIVA
- Appunti in tema di funzione ripristinatoria, sanatorie, e messa in sicurezza del rischio ambientale di L. CORNACCHIA
- La tutela penale dell'ambiente marino tra diritto interno, ordinamenti sovranazionali e limiti dell'*enforcement* giudiziario di S. RAFFAELE
- Appunti in tema di macellazione rituale e uccisione di animali di A. GALANTI
- Bene giuridico e modello di tutela nei reati di omessa bonifica di M. COLOMBO
- Osservatori (normativa, dottrina, giurisprudenza)



APPUNTI IN TEMA DI MACELLAZIONE RITUALE E UCCISIONE DI ANIMALI

NOTES ON RITUAL SLAUGHTER AND ANIMAL KILLING

di Alberto GALANTI

Abstract. Il presente contributo analizza, attraverso la disamina della normativa e della giurisprudenza italiana ed europea, il tema della cosiddetta “macellazione rituale” e delle sue implicazioni con il delitto di cui all’articolo 544-*bis* del codice penale, anche alla luce delle modifiche normative apportate dalla legge 6 giugno 2025, n. 82.

Abstract. This contribution analyzes, through an examination of Italian and European legislation and case law, the issue of so-called “ritual slaughter” and its implications with the crime under Article 544-bis of the Criminal Code, also in light of the regulatory changes introduced by Law No. 82 of June 2025, 6th.

Parole chiave: macellazione rituale, uccisione di animali.

Key words: ritual slaughter, animal killing.



SOMMARIO: 1. Premessa – 2. La normativa europea – 3. La giurisprudenza delle Corti europee – 4. La normativa italiana – 5. Riflessi in tema di reati contro gli animali – 6. Segue: la posizione della giurisprudenza – 7. Rapporti con altre figure di reato – 8. La responsabilità degli enti

1. Premessa

L'integrazione di culture con portati diversi all'interno del comune "contenitore" europeo ha portato ad emergere profili di complessità prima sconosciuti, anche nel settore della tutela degli animali e dell'alimentazione.

È stato in proposito osservato che *"la regolazione giuridica delle molteplici questioni sollevate dal pluralismo culturale e religioso delle società europee, come è noto, si traduce nella necessità di realizzare complesse operazioni di bilanciamento tra principi e diritti fondamentali potenzialmente in conflitto nell'ottica di un accomodamento ragionevole"*¹.

Due tra i principi che possono entrare in conflitto, sicuramente sono costituiti dalla libertà religiosa, da un lato, e il benessere animale (o *animal welfare*), dall'altro.

In tale ambito, uno degli aspetti di maggiore potenziale frizione, ancorché apparentemente di nicchia, è costituito dal fenomeno della c.d. "macellazione rituale", praticata dalle comunità ebraiche e musulmane secondo le pratiche *dhabinah*² e *shechita*³ per ottenere alimenti, rispettivamente, *halal* e *kosher*.

Caratteristica comune delle due pratiche è costituita dall'abbattimento dell'animale (ottenuto per dissanguamento) senza preventivo stordimento.

La recente legge 6 giugno 2025, n. 82, recante *"Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali"*, entrata in vigore il 4 luglio 2025, costituisce l'occasione per fare il punto della normativa e della giurisprudenza sul tema, posto che essa contiene alcune norme che possono risultare di interesse a tal fine.

¹ LOCCHI, *Il difficile bilanciamento tra libertà religiosa alimentare e benessere degli animali nelle società multiculturali europee: il caso della macellazione rituale halal*, in *La tutela del consumatore nella prospettiva halal tra sfide e opportunità del mercato europeo* (a cura di Lanni), Milano, 2025, p. 95 ss.

² V., sul punto, ASCANIO, *Le regole alimentari nel diritto musulmano*, in "Cibo, religione e diritto", in *Nuovi studi di diritto ecclesiastico e canonico* (a cura di Ghizzoniti), Lecce, 2015, p. 101 ss.

³ V., sul punto, DAZZETTI, *Le regole alimentari nella tradizione ebraica*, in "Cibo, religione e diritto", cit., p. 123 ss.



In particolare, l'articolo 4 della legge prevede, all'articolo 544-*septies*, tra le circostanze aggravanti, quella (lettera b) di avere commesso taluno dei fatti di cui agli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater*, 544-*quinqües* e 638 “*nei confronti di più animali*”.

L'articolo 5, poi, aggiunge all'articolo 544-*bis* una aggravante, che eleva la pena della reclusione da uno a quattro anni e quella della multa da euro 10.000 a euro 60.000, se “*il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale*”.

2. La normativa europea

La disciplina unionale in materia di macellazione consta prevalentemente di due Regolamenti⁴.

Inizialmente, La Direttiva 93/119/EC, a sua volta, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento, non conteneva una definizione giuridica della pratica in parola, ma affermava la necessità di “*tenere in considerazione le esigenze particolari di certi riti religiosi*”, con particolare riferimento al divieto di stordire l'animale prima di sgozzarlo (prevedendosi la possibilità per gli Stati membri di derogare all'obbligo del previo stordimento nel caso di animali sottoposti a particolari metodi di macellazione richiesti da determinati riti religiosi, art. 5, comma 2) e al ruolo dell'autorità religiosa (riconoscendosi all'autorità religiosa la competenza per l'applicazione ed il controllo delle norme confessionali, sotto la responsabilità del veterinario ufficiale, art. 2, comma 2).

La Direttiva era stata recepita in Italia con d. lgs. 1 settembre 1998, n. 333, il quale, all'articolo 1, comma 2, lett. h), stabiliva che per le macellazioni secondo determinati riti religiosi, l'autorità competente in materia di applicazione e controllo delle disposizioni particolari relative alla macellazione secondo i rispettivi riti religiosi è l'autorità religiosa per conto della quale sono effettuate le macellazioni, che opera sotto la responsabilità del veterinario ufficiale.

La Direttiva è stata abrogata e sostituita dal Regolamento n. 1099/2009/CE del Consiglio del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, il quale, all'articolo art. 2, lett. g), definisce la “macellazione rituale” come “*una serie di atti correlati alla*

⁴ Per una ricostruzione completa – ancorché datata - del quadro normativo dei singoli Stati membri, v. BOTTONI, *La macellazione rituale nell'Unione europea e nei paesi membri: profili giuridici*, ne *Il diritto ecclesiastico*, 2010, 1-2, p. 111-129, la quale evidenziava che (all'epoca) solo sei Paesi avevano elaborato una definizione giuridica di “macellazione rituale”, ma esse si differenziavano a tal punto che risulta arduo identificare degli elementi comuni a tutte. L'autrice evidenzia inoltre (p. 119) che le tensioni tra la normativa vigente e le prassi poste in essere in alcuni Stati membri sono emerse soprattutto in riferimento alla celebrazione della festività religiosa dell'*Aid al-Kabir*, durante la quale sono sacrificati numerosi animali e i macelli non sono in grado di soddisfare le richieste provenienti dalle comunità musulmane.



macellazione di animali prescritti da una religione”, mentre all’art. 4, par. 1, stabilisce che *“gli animali sono abbattuti esclusivamente previo stordimento, conformemente ai metodi e alle relative prescrizioni di applicazione di cui all’allegato I. La perdita di coscienza e di sensibilità è mantenuta fino alla morte dell’animale”*.

Tuttavia, le disposizioni di cui a tale paragrafo (par. 4) non si applicano agli animali sottoposti a particolari metodi di macellazione prescritti da riti religiosi, a condizione che la macellazione abbia luogo in un macello.

A sua volta, l’articolo 2, lettera k), definisce “macello” qualsiasi “stabilimento” utilizzato per la macellazione di animali terrestri rientrante nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

Tale ultimo regolamento, all’articolo 4, stabilisce i requisiti che uno stabilimento autorizzato debba possedere per procedersi alla macellazione, mentre all’articolo 2, par. 3, stabilisce che lo stesso regolamento non si applica:

- a) alla produzione primaria per uso domestico privato;
- b) alla preparazione, alla manipolazione e alla conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato.

Tirando le fila del ragionamento di cui sopra, si può concludere nel senso che:

1. l’attività di macellazione “rituale”, secondo il regolamento europeo, può essere svolta senza stordimento esclusivamente all’interno di un “macello” che possenga i requisiti di cui al Reg. CE) n. 853/2004;

2. l’attività di macellazione “domestica” è esclusa dalla nozione di “macello” e può essere svolta, in presenza delle condizioni previste dalla legge, solo previo stordimento dell’animale, in conformità del Regolamento eurounionale.

A ciò consegue che le due nozioni sono incompatibili: una macellazione effettuata al di fuori di un “macello”, secondo la legislazione europea, non potrà mai qualificarsi come “rituale”, mentre una macellazione domestica non potrà mai essere eseguita senza stordimento.

L’articolo 26 del Regolamento 1099 del 2009, tuttavia, consente agli Stati membri di adottare disposizioni nazionali intese a garantire una maggiore protezione degli animali durante l’abbattimento, anche nell’ipotesi di macellazione rituale.



La Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, a sua volta, non tutela direttamente il benessere animale (v. *infra*, par. 3), mentre all'articolo 9 sancisce la libertà di religione, stabilendo che *“ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti”*.

Tale libertà (comma 2) *“non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui”*.

3. La giurisprudenza delle Corti europee

La Corte EDU ha da sempre ricondotto l'osservanza di talune regole alimentari nell'ambito delle “pratiche religiose” tutelate dall'articolo 9 della Convenzione, quale aspetto della libertà religiosa⁵. In linea di principio, pertanto, secondo la Corte EDU, il diritto di osservare una “dieta religiosa” è strettamente correlato alla libertà di manifestazione della propria fede.

Nella causa *Cha'are shalom ve Tsedek v. France*, la Corte ha ritenuto che la legislazione francese, istituendo un'eccezione al principio dell'obbligo di stordimento degli animali prima della macellazione in caso di macellazione rituale, aveva dato attuazione pratica a un impegno positivo dello Stato volto a garantire l'effettivo rispetto della libertà religiosa; inoltre, tali norme, consentendo ai soli macellatori rituali autorizzati da enti religiosi riconosciuti e, quindi, che essa venga effettuata in macelli controllati dalle autorità pubbliche a praticarla, avrebbe evitato macellazioni non regolamentate, effettuate in condizioni igieniche dubbie.

In altre pronunce, tuttavia, la Corte ha ritenuto che tale libertà non sia assoluta, ma possa essere soggetta a limiti “proporzionati” in relazione ad altri diritti fondamentali⁶.

⁵ Per un approfondimento v. GIANFREDA, *La libertà religiosa alimentare nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo*, in *“Cibo, religione e diritto”*, cit., p. 453 ss., che cita le pronunce *Cha'are shalom ve Tsedek v. France* appl. 27417/95, sent. 27/06/2000, *Jakòbski vs. Poland*, appl. 18429/06, sent. 07/12/2010, *Vartic v. Romania*, appl. 14150/08, sent. 17/03/2014.

⁶ GIANFREDA, *La libertà religiosa*, cit., 458, evidenzia come le pronunce *Jakòbski* e *Vartic* hanno espressamente ritenuto corrette talune limitazioni, quali quelle relative alla astensione dal lavoro e al velo islamico.



Nel 2024 la Corte è nuovamente intervenuta sul tema dei limiti imposti dalla legislazione europea e nazionale alla macellazione rituale (Cass. Sez. 2, sentenza 13 febbraio 2024, ric. n. 16760/22, *Executief van de Moslims van België et autres c. Belgique*)⁷.

Il *casus belli* era stavolta costituito dal divieto di macellazione rituale senza stordimento importo dalla legislazione belga, cui avevano reagito cittadini di religione ebraica e islamica, i quali praticano la macellazione *kosher* e *halal*, lamentando la violazione degli artt. 9 (diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione) e 14 (divieto di discriminazione) della Convenzione EDU.

La Corte, nel premettere che la macellazione rituale rientra effettivamente nella nozione di “rito religioso” di cui all’articolo 2 del Regolamento n. 1099/2009 (“una serie di atti correlati alla macellazione di animali prescritti da una religione”) e quindi rientra nell’ambito di applicazione della libertà di religione garantita dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ha osservato preliminarmente che, a differenza del diritto dell’Unione europea, che riconosce il benessere degli animali come obiettivo di interesse generale ai sensi del diritto dell’UE (cfr. paragrafi 35 e 37 TFUE), la Convenzione non mira a tutelare il benessere degli animali in quanto tale e che l’articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione, non contiene un riferimento esplicito alla tutela del benessere degli animali nell’elenco esaustivo delle finalità legittime che possono giustificare un’ingerenza nella libertà di chiunque di manifestare la propria religione.

Tuttavia, ha evidenziato che la protezione degli animali costituisce una “questione di interesse generale” tutelata dall’articolo 10 della Convenzione (v. *PETA Deutschland c. Germania*, n. 43481/09, § 47, 8 novembre 2012; *Tierbefreier e.V. c. Germania*, n. 45192/09, § 59, 16 gennaio 2014), e che la prevenzione della sofferenza animale potrebbe giustificare un’ingerenza in un diritto garantito dall’articolo 11 della Convenzione sotto il titolo di tutela della morale (*Friend e altri c. Regno Unito*, n. 16072/06, § 50, 24 novembre 2009, in cui la Corte ha ritenuto, ai sensi dell’articolo 11 della Convenzione, che il divieto di caccia alla volpe perseguisse il legittimo obiettivo di tutela della morale, nel senso che mirava a eliminare la caccia e l’uccisione di animali a fini sportivi in un modo che il legislatore aveva ritenuto causa di sofferenza e moralmente ed eticamente riprovevole).

Così ancorato il merito della questione ai principi convenzionali, quanto al merito, la Corte ha in concreto ritenuto che la previsione, secondo cui l’abbattimento senza stordimento non possa avvenire al di fuori di stabilimenti *ad hoc* approntati, non viola la libertà di religione, dato che essa

⁷ Per un approfondimento sulla giurisprudenza sovranazionale, v. LEONE, *La macellazione rituale al vaglio delle Corti: un percorso verso una società europea sentience-based*, in *Dir. Un. Eur.*, 2024, p. 79 ss.



intende esclusivamente organizzare e regolamentare il libero esercizio della macellazione rituale, tenendo conto delle principali norme in materia di protezione del benessere degli animali e della salute dei consumatori di carne animale.

Evidenzia la Corte (richiamando le conclusioni dell'Avvocato generale) che l'obbligo di far ricorso a un macello riconosciuto, conforme ai requisiti tecnici richiesti dal Regolamento n. 853/2004, riguarda in modo generale e indifferenziato chiunque organizzi una macellazione di animali, indipendentemente dall'esistenza di un qualsivoglia collegamento con una determinata religione, e riguarda quindi indiscriminatamente tutti i produttori di carne animale nell'Unione.

Aggiungono i giudici di Strasburgo che la disciplina introdotta dal legislatore belga contempera in modo equilibrato la libertà di religione e il benessere degli animali, il quale ha ispirato l'adozione da parte degli Stati membri del protocollo n. 33, a norma del quale l'Unione e gli Stati membri devono tenere pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione (v. sentenze del 19 giugno 2008, *Nationale Raad van Dierenkwekers en Liefhebbers e Andibel*, C-219/07, EU:C:2008:353, punto 27, nonché 23 aprile 2015, *Zuchtvieh-Export*, C-424/13, EU:C:2015:259, punto 35).

È in tale contesto che il legislatore dell'Unione ha ritenuto che, per evitare sofferenze eccessive e inutili agli animali abbattuti senza previo stordimento, ogni macellazione rituale debba essere effettuata in un macello che rispetti i requisiti tecnici previsti dal Regolamento n. 853/2004.

Infatti, come emerge dai considerando 43 e 44 del Regolamento n. 1099/2009, è soltanto in tale tipo di macello che è possibile immobilizzare tali animali individualmente e con strumenti meccanici adeguati e tener conto dei progressi "in ambito scientifico e tecnico" compiuti in materia, riducendo al minimo le loro sofferenze.

Ciò costituirebbe diretta attuazione dell'articolo 13 TFUE, secondo cui "*l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale*".

Infine, la previsione di un obbligo di effettuare ogni macellazione di animali in macelli che rispettino i requisiti tecnici relativi alla costruzione, alla configurazione e alle attrezzature previsti segnatamente dall'allegato III del Regolamento n. 853/2004 risponde ad esigenze di tutela della salute umana.



A sua volta, la Corte di giustizia dell'Unione europea, con sentenza resa in data 26 febbraio 2019 nella causa C-497/17 (*Oeuvre d'assistance aux bêtes d'abattoirs (OABA) contre Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation e a.*) ha stabilito che il Regolamento n. 834/2007¹, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, deve essere interpretato nel senso che non autorizza l'apposizione del logo di produzione biologica dell'Unione europea su prodotti provenienti da animali che sono stati oggetto di macellazione rituale senza previo stordimento⁸.

La Corte ha, in dettaglio, ritenuto che scopo della normativa relativa ai prodotti biologici è assicurare un livello rinforzato di benessere animale rispetto alla macellazione "ordinaria" (Reg. 1099/2009, che prevede una deroga all'obbligo di previo stordimento unicamente nelle ipotesi in cui sia necessario garantire il rispetto della libertà di religione) e che le disposizioni che prevedono che agli animali siano risparmiate il più possibile le sofferenze, comprese le mutilazioni, nel corso dell'intera vita e anche al momento della macellazione (art. 14, par. 1, lett. b), viii), impongono lo stordimento preventivo.

Nella sentenza del 17 dicembre 2020 *Centraal Israëlitisch Consistorie van België e.a., C-336/19*, la Corte di giustizia UE, interrogata sul il rapporto tra l'art. 4, par. 4, del Regolamento – in base al quale l'obbligo dello stordimento precedente all'abbattimento è derogabile allo scopo di rispettare la libertà di religione – e l'art. 26 par. 2 primo comma, lettera c) – che autorizza gli Stati membri, al fine di promuovere il benessere degli animali, a derogare al suddetto art. 4, ha ritenuto che la norma del Regolamento del 2009 che consente agli Stati di vietare la macellazione degli animali senza previo stordimento, anche nel contesto della macellazione rituale, non sia di per sé lesiva della libertà religiosa se sono rispettate determinate condizioni, tra le quali quella di prevedere uno stordimento "reversibile" (di modo che la morte dell'animale sopraggiunga per effetto del dissanguamento e non dello stordimento).

Dovendo procedersi ad un giudizio di sintesi della posizione delle Corti sovranazionali europee, chi scrive non può che fare proprie le considerazioni di quella dottrina⁹ secondo cui, oggi, non è più possibile ridurre l'interpretazione delle disposizioni in materia di macellazione rituale "*in una ottica puramente materialistica di tutela della salute dei consumatori. Non solo perché, come si è visto, è innegabile la attenzione del legislatore per la vita animale, ma anche perché il giurista è chiamato a una interpretazione che tenga conto dei valori espressi da quella società in cui la*

⁸ Per un commento alla sentenza v. FINCARDI, *Divieto di macellazioni rituali senza previo stordimento per il settore biologico*, pubblicato on line sul sito Eurojus.it, n. 2/2019, p. 97 ss.

⁹ ONIDA, *Macellazione rituale e status giuridico dell'animale non umano*, in *Diritto@storia*, n. 6/2007.



norma stessa dovrà trovare applicazione. Valori che oggi appaiono fortemente modificati rispetto a quelli ritenuti essenziali fino a qualche decennio fa” e improntati ad una sempre maggiore considerazione del benessere animale.

Il concetto verrà più diffusamente sviluppato *infra*, par. 6.

4. La normativa italiana

La disciplina normativa nazionale è connotata in modo differente, avendo, come si vedrà, il legislatore nazionale utilizzato la possibilità di deroga in senso più restrittivo attribuita dal legislatore europeo.

Il decreto del Ministro della salute dell'11 giugno 1980 (*“Autorizzazione alla macellazione degli animali secondo i riti religiosi ebraico ed islamico”*) aveva autorizzato la macellazione senza preventivo stordimento eseguita secondo i riti ebraico ed islamico da parte delle rispettive comunità, precisando (art. 2), che essa doveva *“essere effettuata da personale qualificato che sia perfettamente a conoscenza ed addestrato nell'esecuzione dei rispettivi metodi rituali”* e che l'operazione doveva *“essere effettuata mediante un coltello affilatissimo in modo che possano essere recisi con un unico taglio contemporaneamente l'esofago, la trachea ed i grossi vasi sanguigni del collo”*.

Successivamente, la legge 8 marzo 1989, n. 101 (*“Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane”*) precisava che la macellazione eseguita secondo il rito ebraico continuava ad essere regolata dal decreto ministeriale 11 giugno 1980.

A sua volta, la normativa in materia di repressione della macellazione clandestina contenuta nell'art. 6, comma 1, del d. lgs. n. 193 del 2007, consentiva che la macellazione di animali potesse avvenire in luoghi diversi dagli stabilimenti o dai locali (...) riconosciuti ai sensi del (Regolamento n. 853 del 2004), laddove essa fosse finalizzata al *“consumo domestico privato”*.

Tale norma era stata tuttavia interpretata in modo restrittivo dalla Cassazione, la quale ha ritenuto che la macellazione di consistenti quantitativi di selvaggina di grossa taglia (nella specie cinghiali), non effettuata nei centri di lavorazione autorizzati, integrasse il suddetto reato, posto che la causa di esenzione prevista per il cd. autoconsumo dall'art. 1, comma 3, lett. e), Regolamento CE n. 853/2004 si applica solo nel caso di forniture di ridotti quantitativi ai consumatori finali o ai laboratori collegati agli esercizi commerciali che riforniscono questi ultimi¹⁰.

¹⁰ Cass. Sez. 3, n. 30428 del 02/08/2022, Cominini, RV 283413.



Chi scrive ritiene che tale disciplina non possa più considerarsi in vigore *sic et simpliciter* alla luce della più rigorosa legislazione successiva.

Ed infatti, l'articolo 16 del d. lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2017/625), utilizzando il potere di deroga consentito dall'articolo 26 del Regolamento 1099 del 2009, stabilisce che è consentita la macellazione per autoconsumo al di fuori di stabilimenti registrati o riconosciuti.

La norma stabilisce che le regioni disciplinano la pratica della macellazione per autoconsumo, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) divieto di commercializzazione delle carni e dei prodotti ottenuti dalla macellazione degli animali;
- b) rispetto del benessere animale e divieto di macellazione rituale che non preveda lo stordimento degli animali.

Ai sensi del comma 3, i privati che intendono macellare o far macellare ai sensi del presente articolo devono comunicare all'autorità competente locale il luogo e la data della macellazione.

Come appare evidente, al contrario di quella europea, la normativa nazionale assimila la macellazione per autoconsumo e quella rituale, prevedendo, in entrambi i casi, il divieto di macellazione senza stordimento.

Tale previsione normativa sembra costituire l'esito di una riflessione, da anni avviata dal Comitato nazionale di bioetica, il quale, già nel lontano 2003, sottolineava che *“il nostro rapporto con gli animali non può più, infatti, continuare ad essere pensato, o per meglio dire, confinato (come si è fatto per secoli, con rare, sporadiche eccezioni) in una dimensione essenzialmente privata e pre-morale; anche le persone meno sensibili alle tematiche animaliste devono pur riconoscere come esso acquisti oggi, in una società complessa come quella in cui viviamo, un rilievo pubblico, ed ancora (ecco perché la bioetica - il cui sguardo abbraccia in linea di principio tutto il vivente - ha il dovere di lottare contro quello che è stato efficacemente chiamato il pregiudizio antropocentrico: un pregiudizio stigmatizzabile eticamente, non nei limiti in cui riconosca l'indubbia excellence humaine, ma nei limiti in cui per sostenere questa excellence, ritenga (ingiustificatamente) di dover negare al mondo animale il rispetto morale che gli è oggettivamente dovuto”*¹¹, evidenziando come, nel caso della macellazione rituale, il nocciolo della

¹¹ Sugli aspetti della macellazione rituale legati alla bioetica, v. ACERBI, *Diritti degli animali e macellazioni rituali: quale linea di discriminazione?*, in *Nuova rassegna*, 2009, p. 1006 ss.



questione sembrava individuabile nell'assenza del previo stordimento dell'animale e nelle tecniche necessarie per la sua immobilizzazione.

Tale approccio, più rispettoso nei confronti dei diritti, o almeno delle aspettative, degli altri esseri senzienti che popolano il pianeta, sembra doversi avvalorare a seguito della modifica che ha interessato la nostra Carta costituzionale per effetto della previsione, prevista dalla l.c. n. 1/2022 all'articolo 9, secondo cui *“la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”*, la quale introduce una semplice riserva di legge statale senza prevedere direttamente una *“tutela”* costituzionale, ma tuttavia, nel menzionarli, attribuisce loro almeno un *“rilievo”* costituzionale.

Da ciò la domanda, cui la legislazione italiana sembra avere fornito (anche nel settore penale, come si vedrà in appresso) risposta affermativa, se gli animali abbiano diritto a non subire sofferenze aggiuntive nel momento finale della loro esistenza (domanda che non interessa solo l'abbattimento rituale ma anche le pratiche spesso poste in essere dai macelli *“industriali”*).

Sembra quindi potersi riconoscere, sia pure in modo limitato, un primo riconoscimento normativo del c.d. *“animal welfare”*, sulla cui esistenza, a livello di principio, non vi è tuttavia concordia¹², anche se gli ultimi sviluppi normativi depongono in modo univoco in questa direzione (v. *infra*, par. 6).

5. Riflessi in tema di reati contro gli animali

Posta la illiceità - in Italia - della macellazione (rituale o meno) eseguita senza stordimento oppure (limitatamente alla macellazione rituale) eseguita al di fuori di un macello autorizzato, occorre ora accertare se tale attività possa concretizzare l'ipotesi di reato di cui all'articolo 544-*bis* cod. pen., il quale punisce la condotta di chi *“per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale”*.

Va in proposito evidenziato come abbia colto nel segno quella dottrina¹³ che ha sottolineato come *“il tema del rapporto tra macellazione rituale e benessere animale si colloca al centro di una trama composita e intricata, in cui l'evoluzione nella consapevolezza del valore morale degli*

¹² In senso contrario, ROGGERO, *Note in tema di macellazione religiosa secondo il rito islamico*, in *Riv. Dir. Alim.*, n. 2/2016, p. 33 ss. A pag. 36, in particolare, l'autore ritiene che gli animali non sono da considerare soggetti di diritto, bensì pur sempre oggetti e destinatari dell'attività dell'uomo che se ne serve, per cui assumono, in questa prospettiva, la posizione di *“pazienti morali”* del comportamento umano. Nello stesso senso SEVERINI, *Sicurezza alimentare e benessere animale*, in *Sicurezza del cibo e catena alimentare: implicazioni bioetiche, atti del convegno di Perugia, 8 maggio 2001* (a cura di Di Pilla), Napoli, 2003, pp. 115-120, secondo cui, più che di *“benessere animale”*, dovrebbe parlarsi di *“protezione animale”*, in quanto gli animali non sono da considerare soggetti di diritto, bensì pur sempre oggetti e destinatari dell'attività dell'uomo che se ne serve.

¹³ LEONI, *La macellazione rituale al vaglio delle Corti: un percorso verso una società europea sentience-based*, cit.



animali sta svolgendo un ruolo decisivo nel riconoscimento giuridico e sociale del rispetto a essi dovuto come esseri senzienti” (arg. ex art. 13 TFUE, citato), indirizzando il *focus* dell’attenzione verso “l’*animal welfare*”, la cui rilevanza giuridica (scientificamente fondata) è ormai indiscussa, nonché esplicitamente riconosciuta”, a significare che le nozioni stesse di “necessità” e “crudeltà” presentano dei confini mobili, destinati a spostarsi in relazione all’evoluzione del comune sentire e del quadro normativo.

Preliminarmente, per la sua valenza potenzialmente risolutiva, occorre dar conto del contenuto dell’articolo 19-ter disp. coord. cod. pen., il quale stabilisce che (il corsivo è di chi scrive) “le disposizioni del titolo IX bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di *macellazione* degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali”, introducendo il principio della c.d. “necessità sociale”.

Sul punto, la Corte di cassazione ha ritenuto, con esplicito riferimento alla caccia, che “*la clausola di salvezza di cui all’art. 19-ter disp. coord. cod. pen. osta a che la locuzione ‘senza necessità’, contenuta nell’art. 544-bis, comma primo, cod. pen., che regola il delitto di maltrattamento di animali, sia intesa in senso coincidente con una qualsiasi violazione della normativa in tema di caccia, già penalmente sanzionata dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, posto che, diversamente opinando, vi sarebbe, con riguardo a uno stesso fatto, un’inammissibile duplicazione sanzionatoria*”¹⁴.

Se, quindi, per un verso non può automaticamente ritenersi sussistente una condizione di assenza di “necessità” in presenza di qualsiasi violazione della normativa in materia di animali, d’altro canto occorre delimitare il concetto stesso di “necessità”, posto che, diversamente opinando, vi sarebbe, con riguardo a uno stesso fatto, una duplicazione sanzionatoria non consentita.

In proposito, la Corte di legittimità ha chiarito che il legislatore non ha inteso estromettere *in toto* le materie elencate nell’articolo in esame dall’area di applicabilità dei delitti previsti al Titolo IX-bis del codice penale.

Se, infatti, avesse inteso escludere *tout court* le materie della caccia, pesca, allevamento, macellazione, etc., dalla sfera di operatività dei reati di cui si tratta, avrebbe fatto un richiamo

¹⁴ Cass. Sez. 3, n. 7529 del 09/11/2023, dep. 2024, Delfino, RV 285955 – 01; nel caso di specie si contestava all’imputato di avere cacciato 4 esemplari di anatre in periodo di divieto generale, all’interno di riserva naturale e con mezzi vietati dalla legge, ovvero di un fucile sprovvisto del riduttore.



generale alle materie medesime e alle leggi che queste ultime regolano, e non si sarebbe invece specificatamente riferito ai soli “casi previsti” dalle leggi speciali stesse, locuzione che, evidentemente, non intende effettuare un richiamo a tutte le disposizioni in astratto contenute nelle leggi speciali, ma un richiamo a fattispecie concrete (“casi”, appunto) che, pur riconducibili ad una delle fattispecie delittuose astratte, in quanto conformi al tipo, siano anche disciplinate dalle leggi speciali in materia di animali.

Da ciò deriva che le disposizioni contenute nel Titolo IX-*bis* del codice penale, a certe condizioni, mantengono il loro ambito di operatività pure nelle materie citate dall'art. 19-*ter* disp. att. coord. cod. pen.

Si è al riguardo, specificato in giurisprudenza che esula dalla disciplina appositamente predisposta dalle leggi speciali l'esecuzione dell'uccisione, senza necessità o anche necessitata, con modalità gratuitamente più dolorose e invasive di quelle consentite, a cui si sarebbe potuti ricorrere, o qualora siano così brutali e gratuite da risultare di per sé indicative, nel contesto complessivo del caso concreto, che siano perpetrate a motivo di crudeltà¹⁵.

Si è anche precisato che integra il reato di maltrattamento di animali, l'utilizzo di animali vivi come esca per la pesca sportiva, non potendosi ritenere tale condotta scriminata ai sensi dell'art. 19-*ter* disp. coord. cod. pen., che trova applicazione solo ove le attività in esso menzionate siano svolte nel rispetto della normativa di settore¹⁶.

La Cassazione ha altresì affermato che integra il reato di maltrattamento di animali previsto dall'art. 544-*ter* cod. pen., la condotta dell'agente che, esercitando in modo abusivo la caccia mediante l'installazione di trappole illegali idonee a colpire e ferire od uccidere appartenenti alla specie animale automaticamente e senza un preventivo comando da parte del cacciatore, provochi lesioni ad un qualsiasi animale, poiché si tratta di condotta compiuta “senza necessità” e con piena accettazione del rischio di tale evento¹⁷.

In conclusione, può ritenersi che la norma speciale di cui all'art. 19-*ter* disp. att. coord. cod. pen. opera nei casi di svolgimento di determinate attività e nel rispetto della normativa di settore, esulando dal suo ambito di applicazione le condotte consistenti nella sottoposizione dell'animale a sevizie o lesioni ultronee che non sono manifestazione dell'esercizio delle attività disciplinate dalla normativa di settore¹⁸, conclusione che sembra attagliarsi anche al caso della macellazione rituale.

¹⁵ Cass. Sez. 3, n. 29816 del 27/10/2020, Cheraz, n.m.

¹⁶ Cass. Sez. 3, n. 44822 del 24/10/2007, Borgia, RV 238456; Cass. Sez. 3, n. 46784 del 05/12/2005, RV 232658.

¹⁷ Cass. Sez. 1, n. 17012 del 08/04/2015, RV 263323.

¹⁸ Cass. Sez. 3, n. 33209 del 23/04/2024, Bertini, n.m.



6. Segue: la posizione della giurisprudenza

Disattesa quindi l'ipotesi dell'automatica esclusione della attività di macellazione rituale dall'ambito di astratta applicabilità dell'articolo 544-*bis* cod. pen., occorre ora valutare se ed entro quali limiti tale forma di soppressione dell'animale, ove eseguita senza previo stordimento dell'animale ovvero al di fuori di un "macello", possa costituire una uccisione o maltrattamento commessi "per crudeltà o senza necessità".

Va preliminarmente evidenziato un *caveat*: secondo la giurisprudenza della Cassazione¹⁹, in tema di delitti contro il sentimento per gli animali, è configurabile l'ipotesi di cui all'art. 544-*ter*, comma terzo, cod. pen. quando la morte dell'animale, ancorché costituisca una conseguenza prevedibile della condotta dell'agente, non sia riferibile ad un suo comportamento volontario e consapevole, mentre ricorre la fattispecie di cui all'art. 544-*bis* cod. pen. quando si accerti che l'agente ha agito con la volontà, diretta o anche solo eventuale, di cagionare la morte dell'animale.

Nel caso in esame deve pertanto escludersi la possibilità di riqualificare il fatto nell'ipotesi di maltrattamento di animali, posta la natura pacificamente volontaria della soppressione dell'animale.

Ciò posto, passando agli elementi costitutivi del reato, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che *"la nozione di 'necessità', che esclude la configurabilità del reato di uccisione di animali di cui all'art. 544-bis cod. pen., comprende non solo lo stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen., ma anche ogni altra situazione che induca all'uccisione dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno alla persona propria o altrui o ai propri beni, quando tale danno l'agente ritenga altrimenti inevitabile"*²⁰, il che consente di escludere che nella nozione di macellazione rituale ricorra una ipotesi di necessità, trattandosi di un costume religioso autoimposto²¹.

D'altro canto, secondo la Cassazione la "crudeltà" si identifica con l'inflizione all'animale di gravi sofferenze per "mera brutalità"²², mentre in altre e più risalenti pronunce, si è ritenuto che l'atto di crudeltà si caratterizza per la "assenza di un giustificato motivo": *"la crudeltà è di per sé*

¹⁹ Cass. Sez. 5, n. 8449 del 04/02/2020, Serra, RV 278660 – 01.

²⁰ Cass. Sez. 3, n. 37847 del 15/06/2023, Spadafora, RV 285111 – 01; Cass. Sez. 3, n. 49672 del 26/04/2018, B., RV 274075 – 01; Cass. Sez. 3, n. 44822 del 24/10/2007, Borgia, RV 238456 – 01.

²¹ La giurisprudenza di merito, ad esempio, ha riconosciuto la responsabilità penale di due veterinari dell'ASL per avere gli stessi deliberatamente soppresso nove cuccioli di cane in ottima salute, mediante iniezione letale (Tribunale di L'Aquila, sent. n° 216 del 29/03/07, Imperiale + 1).

²² Cass. Sez. 5, n. 8449 del 04/02/2020, Serra, RV 278660 – 02.



*caratterizzata dall'assenza di un motivo adeguato e dalla spinta di un motivo abietto o futile*²³. Rientrano, quindi, nella fattispecie le condotte che si rivelino espressione di crudeltà intesa come espressione di particolare compiacimento o di insensibilità).

Qui il crinale diventa più ripido, in quanto, osservata la vicenda in una prospettiva “antropocentrica”, dovrebbe escludersi che nella pratica della macellazione *kosher* o *halil* possa configurarsi una ipotesi di crudeltà, mentre, in prospettiva “biocentrica”, tale modalità di soppressione può sicuramente considerarsi “brutale”, in quanto infligge all'animale delle modalità di soppressione più lente e dolorose.

Chi scrive sul punto rileva che, mentre la legge n. 189/2004, che ha introdotto nel Codice Penale il “Titolo IX-bis”, aveva rubricato lo stesso “*Dei delitti contro il sentimento per gli animali*”, la legge 82/2025 – che non distingue tra animali “da affezione”, fauna selvatica o animali “da reddito” - ha modificato tale rubrica in “*Dei delitti contro gli animali*”, così sancendo definitivamente il passaggio da una concezione antropocentrica ad una concezione biocentrica, chiarendo in modo inequivoco che gli animali sono ora “soggetti di diritto” in quanto esseri senzienti (per cui la disciplina giuridica tutela la salute e il benessere degli stessi) e non meri “oggetti” dello stesso.

Ciò importa che il concetto di “assenza di necessità”, così come quello di “crudeltà”, non debbono essere considerati dalla prospettiva dell'agente di reato, bensì di quello dell'animale, ossia del soggetto (o persona?) offeso dal reato, con conseguente esclusione della rilevanza delle personali credenze religiose dell'imputato.

Né può parlarsi di “necessità sociale”, in quanto la stessa – come visto – è già stata oggetto di considerazione da parte del legislatore nazionale nello stabilire i limiti e le deroghe in materia, proprio all'articolo 19-ter disp. coord. e trans. cod. pen., introdotto dall'articolo 3 della l. 20 luglio 2004, n. 189.

Si deve quindi concludere, a sommosso avviso di chi scrive, nel senso che la macellazione di un animale al di fuori di un macello autorizzato e senza previo stordimento costituisca sicuramente una forma di uccisione avvenuta “senza necessità”.

Ciò posto, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente ritenuto²⁴ che la pratica di uccidere per dissanguamento dei montoni al di fuori di un “macello” autorizzato concretizzasse il delitto di cui all'articolo 544-bis cod. pen.

²³ Cass., Sez. 3, n. 9668 del 10/06/1999, Borriero, RV 214082 – 01.

²⁴ Cass. Sez. 3, n. 22294 del 06/02/2025, El Kaouad.



Essa, dopo avere debitamente premesso che la natura rituale (cioé legata al rispetto di determinate metodiche dettate dal credo religioso professato dal ricorrente) non è di per sé fattore idoneo a scriminare la condotta, ha in dettaglio affermato che il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma e di professarne il culto incontra il solo limite dei “riti contrari al buon costume”, dovendosi quest’ultimo intendere come riferito al più generale concetto di *boni mores* e di *honeste vivere* il quale risulta indubbiamente violato ogniqualvolta un determinato comportamento si pone in contrasto con un precetto penale.

Ciò posto, afferma che *“la deroga - prevista in ossequio alle esigenze connesse ad una ritualità religiosa - all’obbligo di procedere alla macellazione delle bestie commestibili previo loro stordimento, è legittimamente operante solo in quanto siffatta pratica avvenga all’interno di un ‘macello’ avente le caratteristiche normative per essere definito tale; ma non anche che la deroga alla necessità di procedere alla ordinaria macellazione all’interno di una delle strutture aventi le dette caratteristiche, resa possibile dal fatto che le operazioni abbiano quale loro finalità ‘l’uso domestico privato’, estenda i suoi effetti anche alle eventuali modalità rituali della macellazione in assenza del preventivo stordimento della bestia”*.

La pronuncia, che concerneva il caso dell’uccisione degli animali al di fuori di un macello autorizzato e non ha toccato la questione dell’assenza di previo stordimento, è tuttavia importante perché, per un verso, riconduce al concetto di “morale pubblica” la disciplina delle modalità di uccisione dell’animale (così avvicinandosi notevolmente al punto di vista della Corte EDU), e per altro verso, sembra presupporre che l’assenza di stordimento costituisca di per sé una forma di particolare afflizione dell’animale.

Resta da valutare l’incidenza della nuova aggravante introdotta dalla l. 82 del 2025, la quale prevede un aumento della pena laddove l’uccisione avvenga “adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell’animale”, mentre la giurisprudenza della Cassazione aveva già ritenuto che la semplice uccisione, senza necessità o anche necessitata, *“con modalità gratuitamente più dolorose e invasive di quelle consentite”* consentirebbe già di inferire che il fatto sia commesso con crudeltà²⁵.

La citata sentenza Borgia del 2007, in particolare, nel premettere che il reato di cui all’art. 727 cod. pen., nella formulazione introdotta con la L. 22 novembre 1993, n. 473 (che costituisce l’antecedente normativo dei due reati introdotti successivamente con l. 20 luglio 2004, n. 189) sembrava già introdurre nell’ordinamento la tutela dell’animale inteso come essere vivente, in

²⁵ Cass. Sez. 3, n. 29816 del 27/10/2020, cit.



quanto prendeva in considerazione la sofferenza degli animali in relazione alla loro natura e alle loro caratteristiche, anche etologiche, aveva aggiunto che la norma incriminatrice è “*volta a proibire comportamenti arrecanti sofferenze e tormenti agli animali, nel rispetto del principio di evitare all'animale, anche quando questo debba essere sacrificato per un ragionevole motivo, inutili crudeltà ed ingiustificate sofferenze*”.

Chi scrive ritiene quindi che l'aggravante introdotta non valga a rendere inoffensive le condotte di soppressione, quali quelle in parola, ove non accompagnate da “sevizie”.

Sul punto va rammentato che, secondo una risalente ma mai superata giurisprudenza²⁶, i concetti di “sevizie” e “crudeltà” - entrambi idonei ad integrare la circostanza aggravante comune prevista dall'art 61 n 4 del codice penale - vanno tenuti distinti, nel senso che le prime consistono nelle sofferenze e nei patimenti inflitti alla vittima, mentre la seconda si sostanzia in quelle manifestazioni che, non sempre attuate come strumento di esecuzione del reato, denotano l'ansia dell'agente di appagare il proprio impulso diretto ad arrecare dolore e possono estrinsecarsi anche nei confronti di persona diversa dalla vittima.

Pertanto, se l'elemento costitutivo del reato è rappresentato dall'uccisione “per crudeltà o senza necessità” e l'aggravante è costituita dall' “adoperare sevizie” o dal “prolungare volutamente le sofferenze dell'animale”, si deve concludere che l'uccisione punibile di animali, in caso di macellazione senza previo stordimento, sussiste in quanto compiuta “senza necessità”; essa poi risulterà aggravata ove, nelle concrete modalità, consista nell'adoperare sevizie o prolungare l'agonia dell'animale (come, a titolo meramente esemplificativo, quando il fatto è compiuto utilizzando strumenti inadatti o da soggetto non in possesso della necessaria abilità).

7. Rapporti con altre figure di reato

Resta da valutare il rapporto tra la fattispecie in esame e quella prevista dall'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 6 novembre 2007, n. 193, che sanziona la condotta di chi “*effettua attività di macellazione di animali ... [omissis] ... in luoghi diversi dagli stabilimenti o dai locali a tale fine riconosciuti ai sensi del citato regolamento ovvero la effettua quando il riconoscimento è sospeso o revocato*”.

Secondo la giurisprudenza di legittimità²⁷, infatti, la macellazione di prodotti di origine animale in luoghi diversi dagli stabilimenti o locali a tal fine riconosciuti, ai sensi del Regolamento

²⁶ Cass. Sez. 1, n. 5015 del 21/02/1979, Tredici, RV 142116 – 01.

²⁷ Cass. Sez. 3, n. 9151 del 19/11/2020 (dep. 2021), Mariano, RV 281325 - 01; Cass. Sez. 3, n. 32903 del 05/03/2013, Orlotti, RV 257259 – 01.



CE n. 853/2004, integra il reato previsto dall'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 6 novembre 2007, n. 193 (che sanziona la condotta di chi effettua “*attività di macellazione di animali ... [omissis] ... in luoghi diversi dagli stabilimenti o dai locali a tale fine riconosciuti ai sensi del citato regolamento ovvero la effettua quando il riconoscimento è sospeso o revocato*”).

Si pone quindi il problema di verificare se la macellazione rituale eseguita al di fuori di un macello autorizzato possa concretizzare l'ipotesi di cui all'articolo 544-*bis* cod. pen. (come riconosciuto dalla sentenza El Kaouad) ovvero quella prevista dalla contravvenzione.

Chi scrive ritiene che tra il delitto di cui all'articolo 544-*bis* e la norma speciale testé invocata non possa ritenersi sussistente una ipotesi di concorso apparente, posta la differenza di bene giuridico tutelato: la salute pubblica e l'igiene, da un lato; il benessere animale, dall'altro; fermo restando in ogni caso che, in base al principio di specialità, dovrebbe eventualmente affermarsi la sola applicazione della norma codicistica, peraltro sanzionata ben più gravemente.

8. La responsabilità degli enti

L'articolo 8 della l. 82 del 2025 ha introdotto al d. lgs. n. 231/2001 l'articolo 25-*undevicies*, comminando a carico dell'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (in relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater*, 544-*quinqüies* e 638 cod. pen.), nonché, al comma 2, la sanzione interdittiva.

Ai presenti fini, basti rammentare che, in riferimento a stabilimenti autorizzati ad effettuare la macellazione con metodi sanciti dall'orientamento religioso, tale previsione normativa imporrà di effettuare delle procedure di valutazione del rischio (*risk assessment*), di implementazione della c.d. “*policy aziendale*” e di aggiornamento dei modelli di organizzazione e gestione di cui al d. lgs. 231/2001 (ad esempio confermando il divieto di macellazione senza previo stordimento), onde evitare di rischiare di incorrere in sanzioni in caso di commissione dei reati presupposti da parte dei propri dipendenti (in presenza di tutti i presupposti di legge, ovviamente).